



2022 – Anno dell'Emancipazione

Roma, 7 dicembre 2022 prot.76 MINGIU

Allegati 5

Al Presidente del Tribunale di Siena

Dott. Roberto Carrelli Palombi

prot.tribunale.siena@giustizia.it

e, per conoscenza Al Ministro della Giustizia

On. Cons. Carlo Nordio

segreteria.ministro@giustizia.it

Al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi

Dott. Alessandro Leopizzi

prot.dog@giustiziacert.it

uff1.dgpersonale.dog@giustiziacert.it

Oggetto: Ordini di servizio n. 38 e n. 39 del Tribunale di Siena del 01.12.2022. Richiesta di revoca per nullità e comportamento antisindacale.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA, c.f. 97619480581, con sede in Roma in via Boezio 14, in persona del Segretario Generale pro tempore, Claudia Ratti, pec info@pec.confintesafp.it, in riferimento agli ordini di servizio in oggetto, premesso che:

- 1) la Federazione CONFINTESA – FUNZIONE PUBBLICA è istituzionalmente deputata a svolgere l'attività sindacale di rappresentanza dei lavoratori, vantando la stessa una specifica legittimazione ad agire a fronte delle azioni e alle omissioni in cui incorrano gli uffici della pubblica amministrazione datoriale e che determinino ingiustificate lesioni dei diritti e degli interessi dei propri associati ed, in generale, dei lavoratori del comparto funzioni centrali.
- 2) Il CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 16/2/1999, all'art.18 e 19 ha previsto le posizioni organizzative che nel Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, nonostante innumerevoli richieste di Confintesa FP dal lontano 2006 (si allegano solo due delle numerosissime richieste), non sono

- mai state attuate. L'art.20 del medesimo CCNL prevedeva tuttavia l'informazione preventiva e la concertazione con i Sindacati per definire i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa.
- 3) Il CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12/2/2018 nel rinnovare la previsione delle posizioni organizzative ha previsto, all'art.5, il confronto con le OO.SS. per stabilire *"i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa"* ed *"i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità"*, disposizione confermata dall'art.15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/5/2022.
 - 4) L'art.15 CCNL 9/5/2022, richiamato nell'O.d.S. in oggetto, dispone testualmente: *"Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione di cui al presente titolo le amministrazioni, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire ai dipendenti dell'Area dei Funzionari, effettivamente in servizio, incarichi a termine di natura organizzativa o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità"*, ma prosegue specificando che *"è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa"* e va anche letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 3 lett. d) e) ovvero previo confronto con le OO.SS..
 - 5) Allo stato, dunque, non solo le posizioni organizzative, nel Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria non sono mai state disciplinate quanto le OO.SS. non sono state neanche convocate per avviare il confronto indispensabile per il nuovo ordinamento professionale, pur continuamente richiesto dalla scrivente O.S., pertanto risulta non veritiera la giustificazione addotta nell' Ods: *"... in attesa degli esiti della contrattazione collettiva in atto"*.
 - 6) A nulla rileva specificare che *"il presente provvedimento non comporterà alcun onere economico aggiuntivo"* perché è del tutto evidente che, le SS.LL. mi insegnano, i lavoratori devono essere pagati per le attività che svolgono e se sono state, sia pur illegittimamente, assegnate e svolte le cosiddette "posizioni organizzative" non può e non deve negarsi il correlato compenso.
 - 7) Ricordo infatti a me stessa che l'art. 52 comma 5 D.Lvo 165/2001 dispone: *"è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave"* analogamente si ritiene poter applicare la norma in caso di incarichi che comportano diverse e più elevate responsabilità.

Considerato che:

- 1) Transeat sull' istituzione di fantasiose "Cabine di regia", istituite d'autorità con un Ordine di Servizio e che vede unilateralmente coinvolti i lavoratori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Siena.
- 2) Le posizioni organizzative sono oggetto di confronto in sede di "contrattazione integrativa nazionale" ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 7 CCNL 9/5/2022 e che il Ministero della Giustizia non ha mai provveduto a disciplinare e convocare le OO.SS. su tale materia.
- 3) In sede decentrata non si può (purtroppo) procedere autonomamente alla previsione delle posizioni organizzative e, ancor più, con un ordine di servizio.
- 4) Laddove fosse possibile (e non lo è) poter prevedere e disciplinare le posizioni organizzative a livello di singola RSU sarebbe oggetto di accordo sindacale scaturente da un confronto ex art. 5 comma 3 lett. d) e) e non di un ordine di servizio unilaterale a firma del Presidente del Tribunale.
- 5) Si configura quindi condotta antisindacale perché il Ministero determina oggettivamente una limitazione delle prerogative sindacali, un vero e proprio impedimento materiale all'esercizio delle funzioni essenziali di un sindacato, quella cioè di sedersi con la parte datoriale ogni qual volta le previsioni negoziali o legali lo impongano.
- 6) E ciò vale anche a prescindere da uno specifico intento lesivo del Presidente del Tribunale di Siena. Sul punto si ricorda infatti che *"... per integrare gli estremi della condotta antisindacale ... è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario ... uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro ne' nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali ... ne' nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre ... la lesione della libertà sindacale"* (Cass. n. 26286/2013 e 14060/2019).
- 7) Tali provvedimenti, dunque, in aperta violazione della normativa e dei CCNL, sono nulli e configurano un comportamento antisindacale.

Rilevato che:

- il Tribunale di Siena è un ufficio privo del Dirigente Amministrativo cui compete istituzionalmente la gestione del personale e che è possibile, legittimo ed opportuno, il conferimento delle funzioni dirigenziali ad un direttore amministrativo ex art. 52 D.Lvo 165/2001, sia pur per un periodo limitato e corrispondendo le relative differenze retributive.
- Ai sensi del CCNI sottoscritto il 29 luglio 2010, tutt'ora vigente, i direttori devono svolgere:
 1. *"attività ad elevato contenuto specialistico nell'ambito delle procedure amministrative o giudiziarie al fine della realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'ufficio definiti dal dirigente" (...)"la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale" (...) "funzioni vicarie del dirigente".*

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, la scrivente,

INVITA E DIFFIDA

- Il Presidente del Tribunale di Siena, dott. Roberto Carrelli Palombi, a revocare gli ordini di servizio n.38 e 39 del 1/12/2022 in quanto nulli ed in violazione delle norme vigenti.

Con l'espressa avvertenza che, decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della presente, l'istante si vedrà costretta a adire le competenti sedi giudiziarie e amministrative per la tutela dei propri diritti ed interessi, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

- Il Ministro della Giustizia in persona del suo legale rappresentante pro tempore a convocare le OO.SS. per dare, finalmente, attuazione all'art.15 CCNL 9/5/2022 prevedendo la disciplina ed il conferimento delle posizioni organizzative che il personale attende da oltre un ventennio nonché per avviare il confronto per la definizione del nuovo CCNI.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Patti)
Claudia Patti